

TESTO UNICO SICUREZZA

COS'E' CHI LO DEVE RISPETTARE, COSA CAMBIA NELLA NORMATIVA

Piuttosto che averlo così sarebbe stato meglio non averlo. E' questa la sensazione che abbiamo avuto dopo la due giorni di Arezzo organizzata dal Dipartimento Ambiente e Sicurezza della CNA Nazionale con il contributo di CNA Interpreta e delle società che partecipano al network ASQ. Un momento di confronto importante alla presenza di relatori qualificati, tra i quali il dottor Lorenzo Fantini del Ministero del Lavoro e che è servito per fare il punto della situazione dopo l'entrata in vigore del nuovo TU sulla sicurezza.

In generale, a commento del TU, possono valere sia considerazioni positive che aspetti decisamente negativi sui quali la nostra Confederazione non ha mai esitato ad esprimere un forte disappunto.

Tra le considerazioni positive è indubbia la necessità di una forte iniziativa legislativa che rivedesse ed armonizzasse le leggi vigenti, le direttive e le raccomandazioni U.E. in una logica unitaria. Elementi che sembrano essere stati disattesi dal testo approvato.

La sensazione è che il provvedimento sia stato il frutto di una frettolosa operazione di assemblaggio delle principali – ma non di tutte – normative che regolamentavano il settore della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel nostro paese.

Un accorpamento che in gergo più moderno si potrebbe definire una operazione di “taglia e incolla”, avvenuta sotto la spinta dell'opinione pubblica per alcuni gravi incidenti accaduti negli ultimi mesi piuttosto che per una auspicabile

operazione di snellimento e semplificazione del quadro legislativo.

E come spesso avviene per fare leggi buone ci vuole tempo e concertazione: due elementi che il precedente governo non aveva più.

Così dal 15 maggio 2008 e ancor più dal 29 luglio 2008 molte imprese, piccole e piccolissime, soprattutto, rischieranno di incorrere in sanzioni certamente non tollerabili. (si veda tabella). A questo punto, l'unica evoluzione auspicabile è che il governo in carica, sospenda immediatamente l'efficacia del provvedimento, disponendo una proroga per gli adempimenti previsti entro il 29 luglio o ne ritocchi i contenuti, in attesa che dal confronto con le parti sociali si provveda ad una riorganizzazione e coordinamento delle disposizioni contenute.

Fin dall'inizio dell'iter legislativo, la CNA aveva evidenziato la necessità che si procedesse ad una effettiva semplificazione degli oneri burocratici e ad un forte sostegno istituzionale alle piccole e piccolissime imprese per i necessari investimenti atti a favorire i progetti di prevenzione e gli adeguamenti strutturali.

I nostri orientamenti, riguardavano una iniziativa legislativa che avesse come prioritari i seguenti criteri e principi ispiratori:

- omogeneità ed unicità di indirizzo e gestione delle leggi con particolare riferimento all'attività di aggiornamento legislativo;
- unificazione dell'attività di controllo e vigilanza;

Da Arezzo
CNA chiede
una proroga
e modifiche
sostanziali
al provvedimento

CNACCOMO
notizie



a cura
del Dottor
Alberto Novati
Responsabile
Ufficio Sicurezza
CNA Como

SICUREZZA

- integrazione e razionalizzazione degli enti e delle istituzioni di ricerca, informazione, formazione in favore delle piccole e medie imprese;
- razionalizzazione e riformulazione dell'apparato sanzionatorio rispettando criteri di coerenza, proporzionalità, rischiosità;
- trasferimento delle disposizioni tecniche in un ambito proprio e diverso dalla legge, rendendole più facilmente aggiornabili ed adattabili al progresso tecnico con un impegno esplicito alla semplificazione procedurale e legislativa;
- coinvolgimento delle parti sociali nei momenti di elaborazione della politica della prevenzione a livello nazionale, regionale e comunitario;
- valorizzazione ed affermazione delle esperienze bilaterali, fondata sugli organismi e comitati paritetici costituiti attraverso gli accordi interconfederali in applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94;
- affermazione dei principi della prevenzione, applicati attraverso un assetto legislativo che tenga conto delle specificità e delle caratteristiche delle piccole imprese dei diversi comparti che incontrano difficoltà e notevoli costi nell'adempiere agli obblighi.

La decisione, a questo punto, è più che mai politica, non tecnica, ma al Ministero del lavoro hanno già aperto, sulla spinta delle numerose critiche avanzate, un fascicolo per raccogliere tutte le osservazioni e per emanare a breve un provvedimento che aggiusti le principali incongruenze. Si parla di un decreto entro una ventina di giorni. Dobbiamo crederci?

QUALI I SOGGETTI TENUTI

Il nuovo TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in linea con le interpretazioni estensive del campo di applicazione del vecchio D.Lgs.626/94 ha ulteriormente chiarito i destinatari del provvedimento ed esteso i soggetti tutelati. La norma si applica infatti, in linea di principio a "tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio".

Tra i soggetti tutelati, oltre ai lavoratori e lavoratrici subordinati ed ai soggetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, compare la categoria dei lavoratori autonomi, per i quali valgono le sole disposizioni, al pari delle imprese familiari, previste dall'art. 21. E' questa una novità importante perché di fatto introduce per questi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Va precisato che, sebbene nel provvedimento si parli di "facoltà" e non di "obbligo", il consiglio che traspare da una lettura



PER INFORMAZIONI

L'UFFICIO

AMBIENTE E SICUREZZA

DI CNA COMO

È A DISPOSIZIONE

IN VIALE INNOCENZO XI, 70

TEL. 031 276 441

AL RISPETTO DELLA NORMATIVA

più attenta del provvedimento, attribuisce alla "facoltà" le caratteristiche di un'azione "vivamente consigliata".

Novità anche per quanto riguarda le forme di lavoro "flessibile" con qualche ritocco e opportuni chiarimenti. Ad esempio, nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi le disposizioni previste dal TU si applicano quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Equiparati e quindi estensione delle norme di tutela anche nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio. Infine, per quanto riguarda il concetto di lavoratore, l'art.2 del TU precisa che "lavoratore è persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il

socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266".

COSA CAMBIA NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il processo di valutazione dei rischi rappresenta l'elemento centrale sul quale si fonda l'intero sistema di prevenzione. Lo era nel D.Lgs.626/94 e tale rimane nel nuovo testo unico sulla sicurezza. Per tale motivo, il legislatore ha previsto un regime sanzionatorio particolarmente oneroso a carico di datori di lavoro che non compiano tale adempimento. Nel ribadire l'obbligatorietà per il datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi, vengono, tuttavia introdotte alcune significative novità. In particolare:

a) **per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori:** è ammessa l'autocertificazione di tutti i rischi con alcune limitazioni. La prima è di natura temporale e prevede l'impiego dell'autocertificazione fino all'entrata in vigore di un apposito decreto interministeriale o al massimo fino al 30 giugno 2012. La seconda limitazione è di tipo settoriale. Dall'autocertificazione sono infatti escluse alcune attività, indicate all'art. 31c.6, in particolare: a) le aziende industriali di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) le centrali termoelettriche; c) gli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; g) le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. La terza limitazione si riferisce alla inderogabilità del processo di valutazione in presenza di rischi specifici. In questo caso il datore di lavoro dovrà integrare la valutazione generale dei rischi con le opportune indagini riferite a singoli fattori di rischio (ad esempio agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici ecc...)

b) **per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori:** è ammessa la stesura di una valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate che dovranno essere definite con successivi provvedimenti. In assenza di tali procedure, valgono le disposizioni generali. Anche in questo caso l'impiego di strumenti di semplificazione non può essere adottato in presenza di attività di cui al punto precedente.

c) **per i datori di lavoro che occupano oltre i 50 addetti:** non sono ammesse procedure semplificate e occorre predisporre il documento di valutazione dei rischi secondo le indicazioni contenute nell'art. 29.

SI CURA



QUALI I RISCHI DA VALUTARE

Il testo unico ribadisce l'obbligo di valutare "tutti i rischi" che possono dar luogo ad infortuni o malattie professionali correlati allo svolgimento di una attività lavorativa. Pertanto, tutte le valutazioni fino ad oggi predisposte dovranno essere aggiornate, modificate o integrate per rispettare il disposto contenuto nell'art. 28 del TU. In particolare si dovrà tener conto nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo *stress lavoro-correlato*, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle *differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi*. L'aggiornamento dovrà riguardare sia il documento generale di valutazione dei rischi sia le valutazioni integrative effettuate per la presenza di rischi specifici (es. rumore, vibrazioni ecc...). Inoltre dovranno essere valutati anche i rischi relativi ai campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche artificiali e naturali anche se queste ultime non sono state citate nel TU. Va detto che queste ultime valutazioni devono essere condotte poiché la proroga prevista non riguarda il processo di valutazione.

ENTRO QUANDO EFFETTARE L'AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione di tutti i rischi dovrà essere effettuata entro il 29 luglio 2008 e, ai sensi dell'art. 28 c. 2 dovrà avere data certa.

VERIFICA LA POSIZIONE DELLA TUA AZIENDA*

E' stato nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)?
Ha frequentato gli opportuni corsi di formazione?

- SI
 NO

I lavoratori sono stati informati del diritto di eleggere un proprio rappresentante (RLS). Hanno eletto un RLS aziendale (RLSA) o territoriale (RLST)?
Se presente un RLSA, ha frequentato gli opportuni corsi di formazione?

- SI
 NO

E' stata effettuata la valutazione di tutti i rischi che possono comportare l'insorgere di infortuni o malattie professionali e sono state programmate le misure di prevenzione per migliorare i livelli di sicurezza in azienda?
La valutazione è stata aggiornata periodicamente?

- SI
 NO

Se dalle valutazioni condotte è emersa la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria, è stato nominato un Medico Competente?
Sono state effettuate le visite mediche ai lavoratori?

- SI
 NO

E' stato predisposto un opportuno piano di informazione e formazione dei lavoratori?
Sono stati svolti corsi di formazione per i lavoratori o sono stati organizzati in azienda momenti formativi e di addestramento?

- SI
 NO

* L'elenco non è esaustivo di tutti gli adempimenti. Vengono elencati alcuni degli obblighi. Per valutare in modo completo la tua azienda contatta l'UFFICIO AMBIENTE CNA COMO viale Innocenzo XI, 70 - Como tel. 031.276.441 - ambiente.sicurezza@cnacomo.it

QUALI LE SANZIONI PER OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le sanzioni previste per il datore di lavoro sono decisamente onerose. E' previsto un trattamento differente per i datori di lavoro che omettono la valutazione dei rischi rispetto a quelli che non redigono o redigono in modo incompleto il

documento di valutazione dei rischi. Inoltre è prevista la sola sanzione penale per le imprese che presentano particolari fattori di rischio. Di seguito è riportata una tabella esemplificativa.

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO - Art, 55 commi 1,2,3

| TITOLO I | | SANZIONI IN EURO |
|--------------------------|---|--|
| Art.17 co.1 let. A) | Mancata valutazione o valutazione non conforme (art.28, "oggetto della valutazione) | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi: a) Nelle aziende con obbligo di Spp interno (art. 31, comma 6, lettere a), b),c),d), f) e g) b) Nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art.268, comma 1 lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto c) Per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno |
| | Documento adottato in assenza degli elementi dell'art. 28 Lettere: a) Relazione con criteri della valutazione b) Indicazione delle misure e dei Dpi d) individuazione procedure e ruoli organizzativi f) individuazione di mansioni particolarmente pericolose dell'art. 18 lettere q) rischi per la popolazione z) prima parte aggiornamento delle misure | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi: a) Nelle aziende con obbligo di Spp interno (art. 31, comma 6, lettere a), b),c),d), f) e g) b) Nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art.268, comma 1 lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto c) Per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno |
| Art. 17 co.1 let a) | Mancato documento di valutazione secondo le modalità dell'art.29 "modalità di effettuazione della valutazione dei rischi" | Ammenda da 3.000 a 9.000 Se in difformità all'art. 29 commi 1. modalità elaborazione valutazione 2. consultazione preventiva RLS 3. rielaborazione a seguito modifiche Oppure se mancano le indicazioni dell'art. 28 comma 2 lettere c) programma delle misure e) mancata indicazione nominativi RSPP, Medico, RLS |
| Art.17 co. 1 lett. b) | Mancata nomina RSPP Salvo nel caso di svolgimento diretto (art. 34) | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 |

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI - Art, 55 commi 4,5

| TITOLO I | | SANZIONI IN EURO |
|--------------|---------------------------------------|---|
| Art.34 co.1 | Mancata auto-nomina RSPP | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 |
| Art. 34 co.2 | Mancata formazione RSPP auto-nominato | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 |

COSA CAMBIA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA

*A cura del Dott. Paolo Mascagni
Medico del Lavoro*

La Sezione V del Titolo I norma la sorveglianza sanitaria che deve essere condotta in azienda. Ricordiamo brevemente che per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme delle visite alle quali il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre i propri lavoratori nei casi previsti dalle normative vigenti (nazionale ed europea) o su richiesta del lavoratore se ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi.

Il Testo Unico introduce a riguardo alcune importanti modifiche di seguito riassunte.

La V Sezione si apre con l'Articolo 38 che individua i requisiti necessari per l'assunzione dell'incarico di Medico Competente. Il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione di un medico che abbia una delle seguenti qualifiche:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'Articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. I professionisti al presente punto d) sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del MIUR di concerto con il Ministero della Salute. Gli specialisti al punto d) che alla data di entrata in vigore del presente testo svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno 1 anno nell'arco dei 3 anni anteriori

all'entrata in vigore del presente testo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine devono produrre alla Regione attestazione del datore comprovante l'espletamento di questa attività.

Il comma 3 (Articolo 38) dispone che per lo svolgimento delle funzioni di medico competente occorre partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM), a partire dal triennale successivo all'entrata in vigore del presente testo. È istituito inoltre presso il Ministero della Salute l'albo dei medici competenti (Articolo 38, comma 4).

L'operato del medico competente deve ispirarsi ai principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (Articolo 39, comma 2).

La scelta del datore di lavoro può cadere sul medico competente

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

Viene introdotta l'incompatibilità su tutto il territorio nazionale delle funzioni di vigilanza con quelle di medico competente (Art 39, comma 3)

Il comma 6 (Art 39) introduce la novità per cui, nelle aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese o quando la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

L'Articolo 40 prevede che il medico competente debba fornire esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico i dati relativi alla sorveglianza sanitaria a lui affidata. Questi saranno poi tra-

COSA CAMBIA PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE



A cura della Dott.ssa Cristina Buzzi
Responsabile Ufficio Formazione CNA Como

smessi in forma aggregata dalle aziende sanitarie locali all'ISPEL.

L'Articolo 41, corrispondente all'Articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, individua il contenuto della sorveglianza sanitaria. Al riguardo, si segnala come sia previsto, al comma 5, che il medico competente alleggi gli esiti delle proprie visite alla cartella sanitaria e di rischio secondo modelli e criteri predefiniti per ragioni di uniformità.

L'Articolo 42, allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione specifica, prevede che il datore di lavoro attui le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisca il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

Il lavoratore adibito a mansioni inferiori conserva retribuzione e qualifica di provenienza e, in caso di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori, si applica l'Articolo 2103 c.c..

La Formazione ha sempre rappresentato uno degli aspetti determinanti e decisivi per l'introduzione e il mantenimento di un sistema di prevenzione e protezione dei rischi in azienda, contribuendo alla diffusione di una cultura della sicurezza, primo presupposto per una corretta applicazione della normativa.

Nel nuovo Testo Unico in materia di sicurezza sono diversi gli elementi innovativi in tema di Formazione. Molti di questi troveranno piena applicazione solamente dopo la definizione, in sede di Conferenza Stato/Regioni, di nuovi requisiti in termini di contenuti, durata e modalità di esecuzione della formazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo Testo Unico.

La Formazione contribuisce all'introduzione e al mantenimento di una gestione partecipata della sicurezza tra i diversi attori del sistema di prevenzione e protezione, attraverso i periodici momenti di aggiornamento e diverse modalità di attuazione.

Nel Nuovo Testo Unico la mancata formazione e addestramento rientra tra le gravi violazioni che diventano il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (vd. All I del Testo Unico)

Vi presentiamo una breve sintesi delle novità introdotte.

| | UNICO TESTO D.LGS. 81/2008 |
|------------------------------|--|
| Definizione | Informazione Formazione Addestramento pratico in azienda, effettuato da persona esperta. La Formazione viene definita come un "processo continuo, attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi." |
| Destinatari della formazione | Lavoratori Preposti - - Dirigenti Datori di Lavoro che assumono il ruolo di R.S.P.P. |

PER INFORMAZIONI

UFFICIO
FORMAZIONE
CNA COMO
VIALE
INNOCENZO XI, 70
TEL. 031 276 441

segue

| | | UNICO TESTO D.LGS. 81/2008 |
|---|--|---|
| | | (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi) Lavoratori Autonomi , componenti di un'impresa familiare (hanno facoltà di accedere ai percorsi di formazione) |
| Aggiornamento | | Lavoratori Preposti - Dirigenti R.S.P.P.: l'obbligo di aggiornamento si applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi di durata minima di 16 ore (D.M. 16.01.1997) e agli esonerati dalla frequenza ai corsi, nominati entro il 31.12.2006. |
| RSPP Titolare | | Frequenza ad un corso di Formazione della durata variabile dalle 16 alle 48 ore adeguato alla natura dei rischi e alle attività lavorative svolte (in sede di Conferenza Stato Regione verranno definiti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del T.U. contenuti e durata dei corsi in base al settore di attività). Fino alla pubblicazione del suddetto Accordo conserva validità la formazione effettuata ai sensi art.3 D.M. 16.01.1997 (16 ore di formazione minima) |
| | | Gli R.S.P.P., in precedenza esonerati dalla Formazione, nominati entro il 31.12.1996, sono tenuti alla frequenza di corsi di aggiornamento |
| R.L.S.A Rappresentante dei Lavoratori aziendale | | Formazione iniziale di 32 ore (12 ore dedicate alla trattazione dei rischi specifici presenti in azienda) Aggiornamento periodico annuale di almeno: 4 ore (per imprese da 15 a 50 lavoratori) 8 ore (per imprese oltre i 50 lavoratori) |
| Lavoratori | | Durata e contenuti minimi della formazione verranno definiti in sede di Conferenza Stato Regione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del T.U. E' stato introdotto il concetto di " specificità della formazione ", riferita non solo alla conoscenze generali, ma anche a quelle riferite ai fattori di rischio connessi al proprio ruolo lavorativo |
| Addetti Primo Soccorso | | Durata e contenuti sono definiti dal D.M. 388 del 15.07.2003. Corso base di 12 o 16 ore Rinnovo periodico ogni 3 anni di 4 o 6 ore |
| Addetti Squadra Antincendio | | Corso base: contenuti e durata definiti dal D.M. 10 marzo 1998. - 4 ore per aziende a rischio di incendio basso - 8 ore per aziende a rischio di incendio medio - 16 ore per aziende a rischio di incendio alto E' previsto un aggiornamento periodico (durata e contenuti verranno definiti in sede di Conferenza Stato Regioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo T.U.) |
| Lavoratori stranieri | | Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile (...) "ove la formazione riguardi lavoratori immigrati essa avviene previa verifica della comprensione della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo" |
| Certificazione della formazione | | La frequenza all'attività formativa viene certificata dal rilascio di un attestato di frequenza individuale per ciascun corso di formazione. Le competenze acquisite a seguito dello Svolgimento delle attività di formazione (...) sono registrate nel " Libretto formativo del cittadino " (rif D.Lgs 276/2003) |